



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 463 del 19 SET. 2024

OGGETTO: stipula di convenzione collettiva con l'Università Telematica e-Campus per l'espletamento di tirocini formativi presso l'ASST Gaetano Pini-CTO a favore di studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze Biologiche.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 19 SET. 2024 allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio aziendale

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 463 del 19 SET. 2024

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XII/2158 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini-CTO;

Richiamati:

- l'art. 18 della Legge 24/06/1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e il relativo Decreto Ministeriale attuativo 25/03/1998, n. 142 che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza studio-lavoro nell'ambito di processi formativi, prevede che i soggetti di cui all'art. 2 del D.M. 142/1998 possano promuovere tirocini di formazione in azienda a favore di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/12/1962 n. 1859;
- il D.M. 25/03/1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24/06/1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento" che:
 - all'art. 3, comma 5, individua, tra gli altri, le Università statali e non statali, abilitate al rilascio di titoli accademici, quali soggetti promotori di tirocini di formazione presso aziende o enti terzi a favore di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;
 - all'art. 6, prevede che le attività svolte nel corso di tirocini di formazione e di orientamento possano avere valore di credito formativo;
- l'art. 4.2 della D.G.R. del 17/01/2018 n. X/7763, recante "Indirizzi regionali in materia di tirocini" che prevede l'attivazione di tirocini curriculari, riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati, in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei medesimi tirocini;
- il Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia del 07/05/2018 n. 6286 "Indirizzi regionali in materia di tirocini – disposizioni attuative" che ha approvato gli standard minimi per la stesura e la stipula di convenzioni per i tirocini curriculari e relativi progetti formativi individuali, in applicazione dell'Accordo Stato-Regioni del 25/05/2017, finalizzati all'acquisizione di forme di apprendimento professionale nell'ambito di specifici piani di studio;
- il D.M. del 22/04/2004 n. 270 che all'art. 10, comma 5, lettera d), stabilisce il riconoscimento di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo;
- l'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25/05/2017 n. 86/CSR, con il quale sono state approvate le nuove "Linee guida in materia di tirocini";

Premesso che, con nota del 19/07/2024, in atti, l'Università telematica e-Campus di Novedrate (CO) ha inviato formale richiesta di stipula di una convenzione collettiva per lo svolgimento di tirocini formativi per gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze Biologiche;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 463 del 19 SET. 2024

Atteso che con nota in atti, il Direttore dell'UOC Patologia Clinica e dell'apparato locomotore, ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione al fine di accogliere presso la predetta UOC i professionisti in formazione iscritti al Corso di Laurea in Scienze Biologiche, secondo le disponibilità ricettive della struttura dallo stesso diretta;

Visto lo schema di convenzione, concordato tra i competenti uffici in data 09/09/2024, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che prevede:

per l'ASST Gaetano Pini – CTO (soggetto ospitante) l'impegno a:

- accogliere presso le proprie strutture studenti del predetto Corso di Laurea, che ne facciano richiesta, previa valutazione delle istanze pervenute da parte dell'ASST Gaetano Pini – CTO in relazione alle proprie disponibilità ricettive (art.1 - 2);
- garantire, per il tramite del tutor aziendale, lo svolgimento del tirocinio curriculare e il rispetto dei progetti formativi individuali (art.4);
- garantire misure idonee in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per quanto di competenza (art.6);

per l'Università Telematica e-Campus (soggetto promotore) l'impegno a:

- redigere il progetto formativo e di orientamento, concordato in tutte le parti con il tutor individuato dall'ASST Gaetano Pini – CTO (art.3);
- individuare un tutor responsabile dell'attività didattico-organizzativa dei tirocini (art.4);
- garantire idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da RCT e infortuni connessi all'attività svolta nelle strutture di assegnazione (art.5);
- garantire misure idonee in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per quanto di competenza (art.6);

Considerato che la convenzione avrà la durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione, fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso;

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del Bilancio aziendale;

Acquisito il parere favorevole, in atti, del Direttore Sanitario;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di autorizzare la stipula della convenzione con l'Università Telematica e-campus per l'espletamento di tirocini curricolari a favore degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze Biologiche approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 463 del 19 SET. 2024

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare la stipula della convenzione collettiva con l'Università Telematica e-Campus di Novedrate (CO) per l'espletamento di tirocini curriculari a favore degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze Biologiche, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente convenzione avrà la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa;
3. di demandare al Direttore della UOC Patologia Clinica e dell'apparato locomotore, in qualità di tutor aziendale, il monitoraggio sull'attuazione dell'accordo convenzionale di che trattasi;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio aziendale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATIQUADA)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: dott.ssa Annalisa La Placa
2024 - 1.1.3 / 1.7



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 463 del 19 SET. 2024

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 19 SET. 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n.1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

**CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO FORMATIVO CURRICULARE****TRA****SOGGETTO PROMOTORE****UNIVERSITA' TELEMATICA ECAMPUS**

con sede legale in via Isimbardi 10, 22060, Novedrate (Como)

Codice fiscale 90027520130,

PEC placement.convenzioni@pec.uniecampus.it

rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Marco Margarita nato il 19/07/1965 a Roma

E**SOGGETTO OSPITANTE****ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO,**

con sede legale in Piazza Cardinal Ferrari 1, Milano (MI)

Codice Fiscale e Partita IVA n 09320530968

PEC protocollo@pec.asst-pini-cto.it

rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Paola Lattuada

PREMESSO CHE

- l'art. 18 della legge del 24/06/1997 n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e il relativo Decreto Ministeriale attuativo del 25/03/1998 n. 142, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza studio-lavoro nell'ambito di processi formativi, prevedono che i soggetti di cui all'art. 2 del D.M. 142/1998, possano promuovere tirocini di formazione in azienda a favore di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/12/1962 n. 1859;
- l'art. 4.2 della D.G.R. del 17/01/2018 n. X/7763, recante "Indirizzi regionali in materia di tirocini" prevede l'attivazione di tirocini curriculari, riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati, in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei medesimi tirocini;
- il Decreto di Giunta Regionale del 07/05/2018 n. 6286 "Indirizzi regionali in materia di tirocini – disposizioni attuative" ha approvato gli standard minimi per la stesura e la stipula di convenzioni per i tirocini curriculari e relativi progetti formativi individuali, in applicazione dell'Accordo Stato-Regioni del 25/05/2017, finalizzati all'acquisizione di forme di apprendimento professionale nell'ambito di specifici piani di studio;
- il tirocinio è parte fondamentale e insostituibile del programma di formazione poiché costituisce la modalità di apprendimento delle competenze tecnico-pratiche specifiche sul campo;



- la società Telematica e-Campus in data 19/07/2024 ha presentato istanza la stipula di convenzione collettiva per l'espletamento di tirocini curriculari nell'ambito del Corso di Laurea in Scienze Biologiche;
- in data 09/09/2024 le parti hanno condiviso il testo di convenzione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, su proposta del soggetto promotore, i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinanti" per lo svolgimento di tirocini curriculari.

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

1. La presente convenzione ha ad oggetto l'espletamento di tirocini curriculari a favore degli studenti iscritti al corso di Laurea in Scienze Biologiche dell'UNIVERSITA' E-CAMPUS, secondo le disponibilità ricettive e peculiari del soggetto ospitante.
2. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
3. La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 3

Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione, anche se non materialmente ivi allegato.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 6.
3. Il progetto formativo dovrà indicare espressamente che il tirocinante non potrà avvalersi di servizi aggiuntivi del Soggetto Ospitante (ES: mensa, camici, ecc.).

**ARTICOLO 4****Le funzioni di tutoraggio**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore, individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali, elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante, nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali, è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5**Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie**

1. Il tirocinante è assicurato dal soggetto promotore:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e specificamente:
 - Compagnia AXA Assicurazioni S.p.A. - polizza responsabilità civile n° 404286219) validità dal 04/06/2024 al 04/06/2025)
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 6**Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

1. Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore" con conseguenti impegni a carico delle parti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come segue :

Per il soggetto ospitante:



- a) la formazione specifica, ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08;
- b) l'informazione ai lavoratori ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08;
- c) la fornitura dei DPI (guanti, mascherine, ecc.), laddove necessari.

Per il soggetto promotore:

- a) la formazione generale ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/2008;
- b) la Sorveglianza Sanitaria, ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08

ARTICOLO 7

Oneri economici

1. La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

ARTICOLO 8

Durata della Convenzione e recesso anticipato

1. La presente Convenzione ha validità di anni tre a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione e si applicherà ad ogni Tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.
2. La presente Convenzione potrà essere rinnovata previa istanza scritta del Soggetto Promotore. Non è ammesso il tacito rinnovo.
3. Ciascuno dei soggetti coinvolti potrà recedere dalla presente Convenzione con preavviso scritto da comunicarsi a mezzo PEC, entro 3 (tre) mesi dall'inizio del Tirocinio.
4. Sono cause di recesso per ciascuna delle Parti le seguenti fattispecie:
 - a) nel caso di comportamento del Tirocinante tale da far venire meno le finalità del proprio progetto formativo;
 - b) qualora il Soggetto Ospitante si trovi nell'impossibilità di rispettare i contenuti di uno dei progetti formativi o di garantire l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del Tirocinante;
 - c) qualora una o entrambe le Parti siano inadempienti agli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione.
5. Il recesso riferito al singolo Tirocinio deve essere comunicato all'altra Parte e al Tirocinante coinvolto e avrà effetto dalla data di comunicazione dello stesso.

ARTICOLO 9

Sospensione del tirocinio

2. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata,



intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

3. Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
4. Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.
5. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

ARTICOLO 10

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018, ciascuna Parte dichiara che il trattamento dei dati personali scambiati per la sottoscrizione della presente convenzione è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa e per le finalità connesse strettamente all'esecuzione della stessa. Le informative sul trattamento dei dati sono disponibili presso le rispettive sedi aziendali.
2. Le Parti agiscono, in merito alle modalità attuative della presente convenzione, in qualità di titolari autonomi del trattamento in quanto perseguono rispettivamente le finalità proprie connesse alla gestione ed esecuzione del rapporto di tirocinio ed altresì utilizzando i propri mezzi e si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
3. Le Parti dichiarano che i dati personali degli studenti, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima.
4. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici su supporto digitale e cartaceo, con logiche e tempi strettamente correlati alle finalità previste, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
5. In relazione alle finalità della presente convenzione i tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio con obbligo di riservatezza sui processi della struttura ospitante. Gli stessi sono tenuti al rispetto della riservatezza, non comunicazione, né diffusione dei dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'attività svolta presso la struttura ospitante e sono tenuti a mantenere la riservatezza sui dati anche dopo la conclusione delle attività di tirocinio.
6. Il Soggetto Ospitante provvederà a nominare formalmente i tirocinanti quali "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E., per l'intero periodo di presenza presso la struttura.

**ARTICOLO 11****Codice di Comportamento e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, Codice Etico e Modello Organizzativo 231**

6. Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti per il soggetto promotore dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni, mentre per il soggetto ospitante dalla Legge 190/2012 Piano triennale di prevenzione della corruzione, confluito nel PIAO (Piano Integrato di attività e organizzazione), nonché rispettivamente dal proprio Codice Etico, Codice di Comportamento, contenenti gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.
7. Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici Etici, Modelli di Organizzazione 231, Codice di Comportamento e Piano Integrato di attività e organizzazione, come consultabili sui rispettivi siti Internet, per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio qualora applicabili con riferimento alla struttura.
8. La violazione dei summenzionati documenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, ex art. 1456 del Codice Civile, nonché il diritto delle Parti di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

ARTICOLO 12**Spese di Registrazione e Bollo**

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso secondo quanto previsto dall'art. 4 della tariffa parte II allegata al DPR 134/1986.
2. Le spese eventuali di registrazione sono a carico della Parte richiedente la registrazione.
3. Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese del soggetto promotore.

ARTICOLO 13**Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto, le Parti convenute fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione è stato oggetto di trattative interamente e in ogni sua parte e che, pertanto, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

ARTICOLO 14**Controversie**

3. Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione.



4. Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, in via esclusiva e non concorrente al Foro di Milano.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Novedrate, Data ____ / ____ / ____

Il soggetto promotore	UNIVERSITA' TELEMATICA ECAMPUS <i>rappresentata ai fini della sottoscrizione della presente Convenzione dalla Dott.ssa Gaia Bosio, giusta delega conferita dal Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2020</i>	Timbro e firma
Il soggetto ospitante	ASST GAETANO PINI-CTO <i>rappresentata ai fini della sottoscrizione della presente Convenzione dal Direttore Generale, Dott.ssa Paola Lattuada,</i>	Timbro e firma